



Decreto Dirigenziale n. 204 del 05/07/2012

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 7 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - Napoli

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. 3 APRILE 2006 N. 152 E S.M.I., ART. 269 COMMA 8. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA PER LO STABILIMENTO GESTITO DALLA DITTA "AZIENDA AGRICOLA DI DI MONDA RAFFAELE", CON SEDE LEGALE ED OPERATIVA IN MARIGLIANELLA ALLA VIA UMBERTO I, 268 EX 304 CON ATTIVITA' DI ALLEVAMENTO PULCINI E PRODUZIONE MANGIMI.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che l'art. 269, comma 1 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni così recita: "Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall'articolo 272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni";
- b. che l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è la Regione o la Provincia autonoma, ai sensi dell'art. 268 comma 1 lettera o) normativa succitata;
- c. che il legale rappresentante pro-tempore della ditta **"AZIENDA AGRICOLA di DI MONDA RAFFAELE"**, con sede legale ed operativa in **Mariglianella alla via Umberto I, 268 ex 304**, con attività di **allevamento pulcini e produzione mangimi**, già autorizzata in via provvisoria con D.D. n. 768 del 14/04/2003, ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D.lgs. 152/06, art.269, comma 8, per modifica sostanziale all'impianto, integrata in data 13/05/2011 con prot. 380988;
- d. che allegata alla domanda, acquisita al protocollo del Settore con nota prot. n. 486108 del 04/06/10, è stata prodotta relazione tecnica a firma di tecnico abilitato, attestante il rispetto dei limiti delle emissioni stabiliti dalle vigenti normative;

RILEVATO

- a. che dai verbali della Conferenza di Servizi iniziata il 07/02/2012 e conclusa il 04/05/2012, al cui contenuto si richiama, risulta quanto segue:
 - a.1. il progetto presentato prevede il trattamento delle lettiere con un prodotto composto da una miscela di enzimi che eviterà la formazione di esalazioni nocive e maleodoranti, di conseguenza sono stati eliminati i filtri a carboni attivi del sistema centralizzato; resterà attivo il sistema centralizzato di aspirazione e ricambio d'aria delle pulcinaie e gli inquinanti riscontrabili al camino E1 dovrebbero avere concentrazioni di molto inferiore ai limiti della normativa vigente;
 - a.2. la Regione, con nota prot. 346123 del 03/05/2011, ha chiesto alla Ditta il numero di posti pollame disponibili in totale nelle 14 pulcinaie costituenti l'allevamento ai fini di verificare se l'impianto è soggetto alla normativa AIA;
 - a.3. la Regione, con nota prot. 402278 del 20/05/2011, ha diffidato a mantenere, nel rispetto del rapporto superficie utile per unità animale, un numero di posti pollame superiore a 40.000 ed invitato l'ASL ad effettuare i dovuti accertamenti;
 - a.4. **l'ASL, con nota acquisita il 11/10/2011 con prot. 768527, ha comunicato che, in seguito ad un sopralluogo effettuato in data 20/05/2011, ha accertato che dei 14 capannoni ubicati nel perimetro aziendale solo uno era occupato da circa 4.000 pulcini;**
 - a.5. la Ditta, nel reiterare l'istanza, ha precisato che nell'ambito di ogni ciclo produttivo il numero massimo di pulcini in sosta, presso ciascuna pulcinaia (indicate per errore in n. di 14 in luogo di 13 ed utilizzate a rotazione al massimo 4 per volta) è di 4.000 unità. Allegata all'istanza è il verbale dell'ASL NA 3 SUD - Servizi Veterinari del 02/12/2011 in cui si accerta che dei 13 capannoni, costituenti l'impianto di allevamento svezzatoio, n. 4 sono stati totalmente dismessi. L'ASL ha accertato che sono presenti n. 9 capannoni con una capacità produttiva complessiva di circa 36.000 posti;
 - a.6. la Ditta ha dichiarato che lo stabilimento è costituito complessivamente da n. 14 capannoni, come attestato dall'ASL nel primo sopralluogo, ma uno dei 14 è stato sempre

adibito a deposito, e lo sarà insieme agli altri 4 dismessi, come risulta dalla planimetria acquisita agli atti il 14/12/2011 con prot. 95026;

a.7. la Provincia, con nota prot. 13858 del 06/02/2012 ha chiesto chiarimenti ed integrazioni;

a.8. la Ditta, relativamente al punto 8) della nota della Provincia, ha dichiarato che lo stabilimento al momento non è in attività, in quanto in attesa del rilascio della nuova autorizzazione, e quindi il richiesto sopralluogo dell'ASL potrà essere effettuato solo alla ripresa delle attività produttive;

a.9. la Regione, visto l'esposto a firma del sig. Pietro Vivolo del 14/05/2011, acquisito agli atti con prot. 393708 del 18/05/2011, ha chiesto al rappresentante del Comune se l'attività di che trattasi è compatibile con la destinazione d'uso dell'area ove insiste lo stabilimento;

a.10. il rappresentante del Comune ha dichiarato che l'attività di allevamento industriale avicolo è ubicata in zona "E", secondo lo strumento urbanistico vigente nel Comune. In tale zona, secondo quanto previsto dall'art. 26 delle norme di attuazione, è possibile svolgere attività di tipo industriale per ricovero di animali, pertanto ha espresso parere favorevole per la compatibilità urbanistica;

a.11. la Regione ha chiesto al Comune di verificare se gli immobili sono stati realizzati in base a titoli concessori edilizi, in quanto, allegato all'esposto di cui sopra, vi è una comunicazione del Comune di Mariglianella- UTC, prot. n. 990 del 13/10/2004, in cui si dice che i capannoni "A" e "B" sono muniti di concessione edilizia n. 2882 del 23/04/1982 e n. 9/77 del 04/05/1977, senza alcun riferimento alle restanti strutture;

a.12. l'Amministrazione Regionale ha assegnato alla Ditta 30 gg. per la presentazione delle integrazioni richieste dalla Provincia, da trasmettere a tutti gli Enti;

a.13. l'ARPAC, con nota prot. gen. n. 8026 del 21/02/2012, ha chiesto integrazioni;

a.14. la Ditta, con nota acquisita il 20/03/2012, prot. 216338, ha trasmesso le integrazioni richieste in Conferenza e quelle richieste successivamente dall'ARPAC, attestando che le polveri generate dal mangimificio vengono captate direttamente dall'impianto di produzione, che è dotato di un sistema filtrante, a circuito chiuso, con filtri a maniche; l'aria di espulsione rimane, pertanto, all'interno dell'impianto. Ha allegato, alla predetta nota, inoltre, perizia tecnica di verifica dello stato dei luoghi e la corrispondenza con i titoli edilizi degli immobili costituenti l'azienda, con attestazione, nelle conclusioni, che gli edifici esistenti *"sono conformi ai titoli edilizi rilasciati in anni successivi dal Comune di Mariglianella"*;

a.15. la Provincia, con nota prot. gen. 43709 del 26/04/2012, acquisita il 27/04/2012 con prot. 322294, ha espresso parere favorevole;

a.16. l'Amministrazione Regionale ha assegnato all'ARPAC ed all'ASL un termine di 20 gg., dalla notifica del verbale, per trasmettere il proprio parere;

b. che l'ASL, con nota prot. 4738 del 22/05/2012, acquisita il 23/05/2012 con prot. 394834, ha espresso parere favorevole a condizione che non vi siano emissioni odorifere;

c. che l'ASL, con nota prot. 5136 del 04/06/2012, acquisita il 05/06/2012 con prot. 430893, ad integrazione della nota del 22/05/2012, ha subordinato il parere favorevole anche alla bonifica dei manufatti in cemento amianto già oggetto di Ordinanza Sindacale;

CONSIDERATO

a. che è trascorso il termine assegnato all'ARPAC per l'espressione del parere di competenza, per cui si intende acquisito l'assenso ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7, L.241/90;

b. che i valori di emissione degli inquinanti previsti al camino E1 rientrano nei limiti indicati nell'All. I alla Parte V del D.Lgs. 152/06;

DATO ATTO

- a. che l'autorizzazione in oggetto è riferita precipuamente alle emissioni in atmosfera, per cui eventuali motivi ostativi correlati ad altre normative, ivi comprese le difformità edilizie, non rilevano ai fini ambientali (cfr. sentenza Tar Campania I Sezione n. 21605 del 30/12/2008);
- b. che l'autorizzazione di cui all'art. 269 D. Lgs. 152/06 e s.m.i. non sana la mancanza di altre autorizzazioni richieste per l'espletamento dell'attività;**

RITENUTO di autorizzare alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269, comma 8, D.lgs. 152/06, conformemente alle risultanze istruttorie ed alle posizioni espresse in Conferenza, e per quanto su considerato lo stabilimento sito in **Mariglianella alla via Umberto I, 268 ex 304**, gestito dalla **"AZIENDA AGRICOLA di DI MONDA RAFFAELE"**, esercente attività di **allevamento pulcini e produzione mangimi**, con l'obbligo, per la società, di misurare in autocontrollo le emissioni con cadenza almeno annuale;

VISTI

- a. il Decreto Legislativo n. 152/06 e s. m. i.;
- b. la Legge n.241/90 e s. m. i.;
- c. il D.D. n. 9 del 20/04/2011 dell'A.G.C. 05;

In conformità dell'istruttoria effettuata dal Settore e della proposta del responsabile del procedimento di adozione del presente atto

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto e confermato, di:

1. autorizzare alle emissioni in atmosfera provenienti dall'attività di **allevamento pulcini e produzione mangimi**, ai sensi dell'art. 269, comma 8, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., lo stabilimento sito in **Mariglianella alla via Umberto I, 268 ex 304**, gestito dalla **"AZIENDA AGRICOLA di DI MONDA RAFFAELE"**, così come di seguito specificato:

1.1.

Camino	Provenienza emissioni	Inquinanti	Concentrazione	Portata Nm ³ /h	Flussi di massa g/h	Sistemi di abbattimento
E1	impianto pulcinaie	- polveri -azoto ammoniacale - idrogeno solforato - mercaptani	<0,1mg/Nm ³ <0,1 ppm <0,1 ppm <0,1 ppm	10000	----	miscela di enzimi

2. l'efficacia della presente autorizzazione è subordinata alla bonifica dei manufatti che contengono amianto, in ottemperanza all'Ordinanza Sindacale, e dovrà essere comunicata alla Regione, all'ASL ed al Comune;

3. obbligare la società all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 3.1. procedere, prima della messa in esercizio, alla bonifica del manufatti che contengono amianto, comunicando, all'ASL, a questo Settore ed al Comune, l'avvenuta bonifica, come da Ordinanza Sindacale citata nella nota dell'ASL;
- 3.2. rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella relazione tecnica;
- 3.3. i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
- 3.4. contenere le emissioni prodotte nei limiti suindicati, di cui alla relazione allegata all'istanza e successive integrazioni;
- 3.5. le misurazioni e/o valutazioni periodiche di tutte le emissioni prodotte dovranno essere effettuate con cadenza **annuale** dovranno essere successivamente trasmesse al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania e all'ARPAC;
- 3.6. i sistemi di abbattimento devono essere tenuti in continua e costante efficienza;
- 3.7. il camino di emissione deve superare di almeno 1 metro il colmo dei tetti degli eventuali edifici ubicati nel raggio di 10 metri;
- 3.8. provvedere all'annotazione dei dati in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato IV, alla parte quinta del D. Lgs n. 152/06;
- 3.9. rispettare quanto stabilito dall'art. 269 comma 5 del D. Lgs n. 152/06 e s.m.i. in particolare:
 - 3.9.1. comunicare agli enti di cui al punto 3.5 la data di messa in esercizio dei camini, almeno 15 giorni prima;
 - 3.9.2. effettuare per un periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, campionamenti e analisi delle emissioni prodotte;
 - 3.9.3. trasmettere nei successivi 15 giorni le risultanze delle misurazioni e/o valutazioni delle emissioni al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, all'ARPAC – Dipartimento Provinciale di Napoli;
- 3.10. la messa a regime dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio, salvo richiesta motivata di proroga;
- 3.11. rispettare quanto previsto dall'art. 269 comma 8 D. Lgs n. 152/06 e s.m.i. in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:
 - 3.11.1. comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;
 - 3.11.2. richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale;

4. precisare che:

- 4.1. l'autorizzazione de qua ha la durata di quindici anni decorrente dal presente atto, sostituisce ogni altro provvedimento precedentemente emanato e viene rilasciata ai fini delle emissioni in atmosfera, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'attività;
- 4.2. la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza;

5. demandare all'ARPAC - Dipartimento Provinciale di Napoli, ai sensi dell'art. 5 della L.R.

n.10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;

6. precisare che gli oneri per i suddetti accertamenti, ai sensi del D.D. n. 154/2007, sono a carico della ditta;

7. stabilire che gli esiti delle verifiche da parte degli enti di controllo devono essere comunicati a questo Settore per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

- 8. notificare** il presente provvedimento alla ditta "**AZIENDA AGRICOLA di DI MONDA RAFFAELE**", con sede legale ed operativa in Mariglianella alla via Umberto I, 268 ex 304;
- 9. inviare**, per quanto di competenza, copia del presente atto al Comune di Mariglianella, alla Provincia di Napoli, all'ASL NA 3 Sud ex NA 4 e all'ARPAC;
- 10. inoltrare** copia del presente atto all'AGC 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

dr.ssa Lucia Pagnozzi